

Regolamento previdenziale COPRE – Modifiche al 1° gennaio 2026

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 6 – Obbligo d'assicurazione	1. Sono ammessi nella Fondazione tutti i salariati, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno [...]	1. Sono ammessi nella Fondazione tutti i salariati soggetti all'AVS , a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno [...]
Art. 7ter – Mantenimento della previdenza in caso di licenziamento dopo il compimento del 58° anno di età – secondo l'art. 47a LPP	1. L'assicurato che, dopo il compimento dei 58 anni, cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria [...]	1. L'assicurato che, dopo il compimento dei 58 anni, resta soggetto all'AVS ma cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria [...]
Art. 7quater – Congedo non pagato	2. Il datore di lavoro e l'assicurato possono chiedere alla Fondazione, a mezzo di una dichiarazione scritta firmata da entrambe le parti, che durante questo periodo tutta la previdenza professionale o la sola previdenza per la vecchiaia sia sospesa.	3. Il datore di lavoro e l'assicurato possono chiedere alla Fondazione, a mezzo di una dichiarazione scritta firmata da entrambe le parti, che durante questo periodo tutta la previdenza professionale o la sola previdenza per la vecchiaia sia mantenuta .

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 8 – Inizio e fine dell'assicurazione	4. Se il salario annuo AVS di un assicurato diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità motivi parentali, assistenza a familiari a partire dal 01.07.2021 o per altre circostanze analoghe [...]	4. Se il salario annuo AVS di un assicurato diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o per altre circostanze analoghe [...]
Art. 11 – Informazioni fornite agli assicurati	1. Per ogni assicurato la Fondazione allestisce, almeno una volta all'anno, un certificato di previdenza su cui figurano l'avere di vecchiaia secondo i minimi stabiliti dalla LPP, l'avere di vecchiaia accumulato, le prestazioni assicurate, la prestazione di libero passaggio, il salario e i contributi versati alla Fondazione. In caso di divergenza tra le indicazioni riportate nel certificato di previdenza e quelle risultanti dal presente regolamento, fanno fede queste ultime. 2. La Fondazione fornisce costantemente informazioni sull'organizzazione, il finanziamento e i membri dell'organo paritetico sul proprio sito web (www.copre.ch).	1. Per ogni assicurato la Fondazione allestisce, almeno una volta all'anno, un certificato di previdenza su cui figurano le informazioni riguardanti i loro diritti alle prestazioni, il salario coordinato, il tasso di contribuzione e l'avere di vecchiaia. In caso di divergenza tra le indicazioni riportate nel certificato di previdenza e quelle risultanti dal presente regolamento, fanno fede queste ultime. 2. La Fondazione fornisce costantemente informazioni sull'organizzazione, il finanziamento e i membri dell'organo paritetico sul sito web della Fondazione (www.copre.ch). Le modifiche del presente regolamento sono annunciate annualmente sul certificato di previdenza. Il contenuto delle suddette modifiche è pubblicato sul sito web della Fondazione (www.copre.ch).

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)																																								
Art. 18bis – Interessi	3. Qualora si verifichi un caso di previdenza durante l'anno, l'interesse è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato alla fine dell'anno precedente fino al giorno della nascita del diritto alle prestazioni.	3. Qualora si verifichi un caso di previdenza durante l'anno, l'interesse è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato alla fine dell'anno precedente. L'anno successivo, l'interesse minimo legale è calcolato fino al giorno della nascita del diritto alle prestazioni.																																								
Art. 19 – Rendita di vecchiaia	4. [...] La scala dei tassi di conversione è adeguata come segue (-0,2% all'anno in meno rispetto alla scala in vigore della Fondazione – tasso di conversione 2026) : Uomo <table><tr><th>Age</th><th></th></tr><tr><td>55</td><td>3.40%</td></tr><tr><td>56</td><td>3.60%</td></tr><tr><td>57</td><td>3.80%</td></tr><tr><td>58</td><td>4.00%</td></tr></table> Donna <table><tr><th>Age</th><th></th></tr><tr><td>55</td><td>3.60%</td></tr><tr><td>56</td><td>3.80%</td></tr><tr><td>57</td><td>4.00%</td></tr><tr><td>58</td><td>4.20%</td></tr></table>	Age		55	3.40%	56	3.60%	57	3.80%	58	4.00%	Age		55	3.60%	56	3.80%	57	4.00%	58	4.20%	4. [...] La scala dei tassi di conversione è adeguata come segue (-0,2% all'anno in meno rispetto alla scala in vigore della Fondazione – tasso di conversione 2026): Uomo <table><tr><th>Age</th><th></th></tr><tr><td>55</td><td>3.60%</td></tr><tr><td>56</td><td>3.80%</td></tr><tr><td>57</td><td>4.00%</td></tr><tr><td>58</td><td>4.20%</td></tr></table> Donna <table><tr><th>Age</th><th></th></tr><tr><td>55</td><td>3.80%</td></tr><tr><td>56</td><td>4.00%</td></tr><tr><td>57</td><td>4.20%</td></tr><tr><td>58</td><td>4.40%</td></tr></table>	Age		55	3.60%	56	3.80%	57	4.00%	58	4.20%	Age		55	3.80%	56	4.00%	57	4.20%	58	4.40%
Age																																										
55	3.40%																																									
56	3.60%																																									
57	3.80%																																									
58	4.00%																																									
Age																																										
55	3.60%																																									
56	3.80%																																									
57	4.00%																																									
58	4.20%																																									
Age																																										
55	3.60%																																									
56	3.80%																																									
57	4.00%																																									
58	4.20%																																									
Age																																										
55	3.80%																																									
56	4.00%																																									
57	4.20%																																									
58	4.40%																																									

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 20 – Pensionamento rinviato differito	1. Se l'assicurato prosegue la sua attività oltre l'età di riferimento, l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia può essere prorogata fino alla cessazione definitiva della sua attività lucrativa, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno di età. 2. In caso di pensionamento rinvio non è più dovuto alcun contributo di rischio (invalidità e decesso). Gli altri contributi e spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia. 3. [...] 4. In caso di decesso durante il periodo di differimento rinvio, le prestazioni regolamentari per i superstiti sono finanziate con l'avere di vecchiaia disponibile.	1. Se l'assicurato prosegue la sua attività oltre l'età di riferimento, il percepimento delle prestazioni di vecchiaia può essere aggiornato in tutto o in parte, fino alla cessazione dei suoi rapporti di lavoro, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno di età. 2. In caso di pensionamento differito non è più dovuto alcun contributo di rischio (invalidità e decesso). Di conseguenza, tali rischi non sono più assicurati. I contributi di risparmio possono continuare o meno ad essere prelevati, a scelta dell'assicurato. Gli altri contributi e spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia. 3. [...] 4. In caso di decesso durante il periodo di differimento , le prestazioni regolamentari per superstiti sono pari, per il coniuge superstite, al 60% – per gli orfani (fino a 18 anni, pettivamente 25 anni in caso di studio), al 20% – della rendita di vecchiaia prevista dell'assicurato al momento del decesso o all'avere di vecchiaia cumulato al momento del decesso (in caso di rinuncia alla rendita per i superstiti), previa deduzione del finanziamento di eventuali rendite per i figli.

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 26 – Rendita per coniuge superstite	1. In caso di decesso di un assicurato attivo (anche in caso di pensionamento rinviato), invalido o pensionato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita il cui importo è stabilito nel piano di previdenza.	1. In caso di decesso di un assicurato attivo, invalido o pensionato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita il cui importo è stabilito nel piano di previdenza. 2. In caso di decesso di un assicurato durante il periodo di differimento, le prestazioni sono indicate all'articolo 20 cvp. 4 del presente regolamento.
Art. 31 – Rendita per orfani	1. Il figlio di un assicurato deceduto, attivo, invalido o pensionato ha diritto a una rendita per orfani determinato. Il figlio affiliato o riconosciuto secondo il Codice civile ha lo stesso diritto.	1. Il figlio di un assicurato deceduto, attivo, invalido o pensionato ha diritto a una rendita per orfani. L'importo di quest'ultima è determinato nel piano di previdenza, ossia una rendita per orfani corrispondente al 20% della rendita di vecchiaia dell'assicurato al momento del decesso. Il figlio affiliato o riconosciuto secondo il Codice civile ha lo stesso diritto.
Art. 43 – Ammontare della prestazione d'uscita	[...] - Finché sussiste una sottocopertura, il Consiglio di fondazione può tuttavia ridurlo al massimo al tasso d'interesse al quale vengono remunerati gli averi di risparmio; le perdite d'uscita valutate secondo l'articolo 17 LFLP, relative a questo punto, vengono fatturate direttamente a carico del conto dei contributi del datore di lavoro; - l'intero avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP. 2. [...]	[...] - Finché sussiste una sottocopertura, il Consiglio di fondazione può tuttavia ridurlo al massimo al tasso d'interesse al quale vengono remunerati gli averi di risparmio; - l'intero avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP . - le eventuali perdite d'uscita valutate conformemente agli articoli 15, 17 e 18 LFLP, relative al presente articolo, sono fatturate al datore di lavoro. 2. [...]

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 45 – Prolungamento della copertura assicurativa	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, gli assicurati restano coperti per i rischi di decesso e invalidità, senza che venga riscosso un premio corrispondente, fino all'entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro, tuttavia al massimo per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Le prestazioni d'uscita già accordate sono considerate nel calcolo di eventuali prestazioni alla conclusione di questo prolungamento della copertura assicurativa.	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, gli assicurati restano coperti per i rischi di decesso e invalidità, senza che venga riscosso un premio corrispondente, fino all'entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro, tuttavia al massimo per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Le prestazioni d'uscita già accordate sono considerate nel calcolo di eventuali prestazioni alla conclusione di questo prolungamento della copertura assicurativa.
Art. 46bis – Ammontare dei contributi	3. Il piano di previdenza può prevedere al massimo 3 piani di contribuzione diversi ; [MINI], [MIDI], [MAXI]. [...] All'atto dell'affiliazione, i nuovi assicurati notificano alla Fondazione, tramite il loro datore di lavoro, a quale piano di contribuzione desiderano essere assoggettati. In caso contrario sottostanno al piano di contribuzione [MINI]. [...]	3. Il piano di previdenza può prevedere al massimo 3 piani di contribuzione diversi. [...] [...] All'atto dell'affiliazione, i nuovi assicurati notificano alla Fondazione, tramite il loro datore di lavoro, a quale piano di contribuzione desiderano essere assoggettati. In caso contrario sottostanno al piano di contribuzione più basso. [...]
Art. 47 – Riscatti	10. I riscatti effettuati dopo il divorzio in virtù dell'art. 22d LFLP non sono soggetti alla limitazione di cui ai capoversi 7 e 8. Devono essere effettuati prima dei riscatti ordinari.	10. I riscatti effettuati dopo il divorzio in virtù dell'art. 22d LFLP non sono soggetti alla limitazione di cui ai capoversi 7 e 8. [...]